



PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE PATOLOGIE DELLA VITE
2022-2024

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento in comune dell'Azione 1 "Ricerca e Sperimentazione" Progetto "Studi Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull'efficienza di trasmissione di *Scaphoideus titanus* in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori"

tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

e

l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie con sede legale in via Dell'Artigliere n. 8 - 37129 Verona e sede operativa in Strada le Grazie n. 15 - 37134 Verona cod. Fisc.93009870234 P. IVA 01541040232 (di seguito denominata "Università") rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

Con Delibera della Giunta regionale n. ____ del ____ (Allegato A) è stato approvato il "Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite (art.12 della "legge regionale 15 dicembre 2021, n. 35)" che prevede l'attuazione di 5 azioni così denominate:

- Azione 1: Ricerca e sperimentazione.
- Azione 2: Monitoraggio regionale dei Giallumi, dello *Scaphoideus titanus* e dei vettori secondari.
- Azione 3: Individuazione e controllo delle superfici vitate focolaio di malattia, incolte o abbandonate.
- Azione 4: Comunicazione e divulgazione.
- Azione 5: Capitalizzazione fondi di mutualizzazione fitopatie della vite.

Con la medesima deliberazione è stato tra l'altro approvato il progetto per "Studi Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull'efficienza di trasmissione di *Scaphoideus titanus* in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori", Azione 1 (Allegato D), di seguito denominato per brevità "progetto RV-UNIVR" che descrive e definisce le attività da svolgersi in collaborazione come di seguito riportate:

- valutazione dell'efficienza di trasmissione di *Scaphoideus titanus* : effettiva suscettibilità a FD delle varietà locali di vite e potenziale rischio di diffusione di FD da fonti esterne al vigneto;
- ruolo epidemiologico dei nuovi vettori: quantificazione del ruolo epidemiologico delle cicaline che trasmettono o veicolano FD sulla sua diffusione;
- è stato altresì stabilito che tale Azione sia svolta in collaborazione tra la Regione del Veneto – U.O. Fitosanitario e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie;
- l'Università degli Studi di Verona infatti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto di Ateneo "promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università può quindi stipulare convenzioni e contratti, fornire consulenze ed è libera di



- accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali”;
- nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite le proprie strutture tecniche che si occupano di difesa delle colture e di danni arrecati al settore agricolo, ha verificato l’aumento dei danni arrecati al comparto viticolo dalle infezioni di Flavescenza dorata tali da compromettere i bilanci delle aziende viticole;
 - tra i compiti istituzionali della Regione inoltre vi è l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell’ambiente, dell’operatore agricolo e del consumatore;

La Regione del Veneto e Università concordano di attivare una collaborazione, al fine di attuare il progetto “Studi Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull’efficienza di trasmissione di *Scaphoideus titanus* in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori”.

CONSIDERATO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.

La Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere.

In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Tali presupposti al fine della legittimità dell’impiego dello strumento dell’Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l’Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;



La collaborazione tra la Regione e l'Università nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e dell'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

- 1) La Regione e l'Università si impegnano a collaborare per la realizzazione dell'azione 1: progetto "Studi Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull'efficienza di trasmissione di *Scaphoideus titanus* in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori", come descritto nell'Allegato D della DGR n. ___ del ___ "progetto RV - UNIVR".
- 2) L'aggiornamento del "progetto RV - UNIVR", a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività 2022-2024

- 1) L'Università si impegna ad avviare e attuare le seguenti attività per l'Azione 1: progetto "Studi Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull'efficienza di trasmissione di *Scaphoideus titanus* in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori":
 - a) Valutazioni dell'efficienza di trasmissione di *Scaphoideus titanus*.
 - b) Ruolo epidemiologico dei nuovi vettori.
 - c) Divulgazione dei risultati e formazione dei tecnici e viticoltori locali.
- 2). La Regione collabora allo svolgimento delle sopracitate attività come di seguito:
 - mettere a disposizione i risultati dei monitoraggi effettuati nei vari anni relativi alla flavescenza dorata;
 - coinvolgere gli operatori del settore nell'attuazione del progetto;
 - supportare la pubblicazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo.

ART. 3 – Referenti del Progetto - Gruppo tecnico di coordinamento

- 1) Il responsabile per la Regione è il dott. _____, Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario.
- 2) Il responsabile per l'Università di Verona è il Prof. _____.
- 3) L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e l'Università prevede la costituzione di un apposito "Gruppo tecnico di coordinamento", composto dai rispettivi responsabili del Progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell'attività e designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati. Il gruppo tecnico di coordinamento inoltre ha il compito di risolvere, in via bonaria, eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del Progetto.



ART. 4 – Obblighi delle parti

- 1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, il reperimento dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati, e il coordinamento del “Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” nel suo complesso.
- 2) L’Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2.
- 3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione
- 4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
- 5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 - Durata

- 1) Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di lavoro di cui all’articolo 3.

ART. 6 – Oneri

- 1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione dello Studio.

ART. 7 Rimborso delle spese sostenute – Valorizzazione economica delle prestazioni

- 1) La Regione riconosce all’Università un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi di realizzazione eccedenti le spese ordinarie dell’Università, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
- 2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall’Università per l’attuazione del progetto RV-UNIVR, fino ad un massimo di euro 100.800,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:

2022	2023	2024	totale
32.480,00	35.280,00	33.040,00	100.800,00

- 3) L’Università contribuirà alla realizzazione del progetto sostenendo la spesa fino ad un massimo di euro 19.950,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:

2022	2023	2024	totale
6.650,00	6.650,00	6.650,00	19.950,00

- 4) l’Università presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 dicembre di ciascun anno di durata dell’Accordo.
- 5) E’ facoltà dell’Università richiedere un acconto del 40% dell’importo annuale previsto su presentazione di apposita richiesta da presentarsi ad inizio di ciascun anno dell’Accordo.
- 6) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72.



ART. 8 – Scambio dati ed elaborati scientifici

- 1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di coordinamento.
- 2) La relazione finale dovrà essere presentata al Gruppo tecnico di coordinamento.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

- 1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le parti.
- 2) La Regione e l'Università potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all'Università e alla Deliberazione di Giunta n. _____ del _____.
- 3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei rispettivi loghi.

ART. 10 - Responsabilità

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

- 1) La Regione e l'Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 - Recesso

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da l'Università che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

- 1) Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla DGR n. _____ del _____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
- 4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.



- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
- 3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell'Università.

REGIONE DEL VENETO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
Dipartimento di Biotecnologie

